



COMUNE DI COMUNANZA

Prov. di Ascoli Piceno

Servizio Urbanistica-Edilizia-Lavori Pubblici-Suap - Piazza IV Novembre n. 2

63087 Comunanza (AP) Fax 0736/843835

PEC: ufficiotecnico@pec.comune.comunanza.ap.it

Prot. 3851

li, 17 Maggio 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Servizio Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici e Suap)

Visto il D.L. n. 39/2009 convertito con L. n. 77/2009;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 26 ottobre 2015 n. 293;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 14 dicembre 2015;

Vista Deliberazione della Giunta Regionale n. 1162 del 3 ottobre 2016;

Visto il Decreto del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti, Energia n. 207 del 26 ottobre 2016;

Vista la nota della Regione Marche del 29 marzo 2017 (prot. n. 266245);

RENDE NOTO

che il Comune di Comunanza (AP), con Decreto del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti, Energia n. 207 del 26 ottobre 2016, è stato inserito nel gruppo dei comuni beneficiari del contributo per il finanziamento degli interventi di prevenzione del rischio sismico. L'importo complessivo del contributo è pari a **€. 307.821,28**.

Il contributo è destinato a finanziare gli interventi strutturali di rafforzamento locale (1) o di miglioramento sismico (2) o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione (3) di edifici privati.

Le domande, redatte utilizzando il modulo di cui all'allegato 4 dell'ordinanza n. 293/2015, dovranno essere consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune di Comunanza (AP) (P.zza IV Novembre, 2) o trasmesse a mezzo PEC (protocollo@pec.comune.comunanza.ap.it) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando all'Albo Pretorio comunale.

Si precisa che:

- i contributi saranno erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nei quali, al 4 novembre 2015, oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari erano destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva;
- i contributi non potranno essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data del 4 novembre 2015 o che hanno usufruito di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità;
- nel caso delle attività produttive potranno accedere ai contributi solo i soggetti che non ricadono nel regime degli «aiuti di stato». A tal fine la domanda di contributo dovrà essere corredata da idonea dichiarazione.

- nel caso di interventi su edifici privati saranno considerati prioritari gli edifici strategici, gli aggregati strutturali e le unità strutturali interferenti(4), gli edifici prospicienti(5) una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure opere appartenenti all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa.

Si precisa inoltre che:

non potranno essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione simica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

Gli importi massimi concedibili per ogni mq di superficie londa coperta sono indicati nell'articolo 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 26 ottobre 2015 n. 293.

Il Comune di Comunanza (AP), esaminate le domande pervenute e effettuata l'istruttoria, provvederà a redigere la graduatoria delle domande (allegato 3 ordinanza n. 293/2015) e a trasmetterla alla Regione Marche.

I soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria dovranno presentare un progetto di intervento sottoscritto da un professionista abilitato ed iscritto all'albo nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 e seguenti dell'articolo 14 e dell'allegato 6 dell'ordinanza n. 293/2015.

I contributi saranno concessi dalla Regione Marche sulla base della graduatoria di cui sopra con le seguenti modalità:

1. Rata 1 - 30% del contributo concesso al momento della esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali;
2. Rata 2 – 40% del contributo concesso al momento della esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali;
3. Rata 3 – saldo al completamento dei lavori (nel caso che i lavori richiedano il certificato statico la rata finale verrà corrisposta al momento della presentazione di collaudo).

Si informa che:

il modulo per la domanda di contributo e tutta la normativa sopraccitata sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Comunanza alla voce “Contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico – o.c.d.p.c. 293/2015”;

il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Amedeo Vagnoni;

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Alessia Caucci

(1) Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo rientranti nella fattispecie definita come «riparazioni o interventi locali» nelle vigenti norme tecniche, sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.

Ricadono, tra l'altro, in questa categoria gli interventi:

a) volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;

b) volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;

c) volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta.

Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.

Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 5 dell'ordinanza 293/2015.

(2) Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/ domanda pari al 60%, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.

Il progettista congiuntamente agli elaborati progettuali dovrà presentare un'attestazione del raggiungimento della percentuale del 60%. Nel caso in cui dalla progettazione risulti non possibile raggiungere, attraverso il miglioramento sismico, la percentuale del 60% come sopra indicata, la tipologia dell'intervento potrà essere ridotta a rafforzamento locale,

laddove ne esistano le condizioni, con una nuova progettazione debitamente rendicontato economicamente e tecnicamente, che comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell'edificio. La regione provvederà a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati al comma 1, lettera a) dell'art. 8 e alla rimodulazione del programma, comunicandolo al Dipartimento.

(3) Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia.

(4) Un edificio è ritenuto interferente con una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza pari alla distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.

(5) Un edificio è ritenuto prospiciente ad una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.